



Normative regionali - LOMBARDIA

LA LEGGE N.33/2009 ED IL NUOVO REGOLAMENTO N.4/2022 DELLA REGIONE LOMBARDIA

-TUTTE LE SPIEGAZIONI FENIOF ARTICOLO PER ARTICOLO-

La normativa regionale della Lombardia in materia funeraria si articola principalmente sulla legge regionale 30 dicembre 2009, N.33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” (modificata dalla L.R. n.4/2019 e dalla L.R. n.36/2019) e sul recente Regolamento Regionale 14 giugno 2022, N.4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).” Quest’ultimo documento ha sostituito il precedente Regolamento Regionale n.6/2004 abrogandolo facendone salvi gli effetti prodotti.

A far data dalla pubblicazione sul BUR del nuovo R.R. 4/2022 (avvenuta col Supplemento n. 24 di giovedì 16 giugno 2022) il nuovo Regolamento è entrato in vigore e con esso le nuove disposizioni ivi contenute.

Con questo studio FENIOF intendiamo fornire una dettagliata disamina dei due principali testi della normativa regionale lombarda, intervenendo articolo per articolo con i necessari chiarimenti ed evidenziando i contenuti più importanti.

Rammentiamo altresì che gli associati alla FENIOF possono sempre rivolgersi alla Segreteria Nazionale (tel. 0516650285 o per email info@feniof.it) per ogni dubbio o necessità di ulteriori approfondimenti.

LA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N.33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”

Art. 67 (Oggetto)

L’art 67 precisa l’oggetto della legge regionale chiarendo che essa disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, nonché le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, secondo principi di efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa.

Art. 67 bis (Definizioni)

Con l’art. 67 bis vengono fornite le seguenti definizioni:

- a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#) (Approvazione del [regolamento di polizia mortuaria](#));
- b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#) (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di



Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:

1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 5. svolgimento delle cerimonie funebri;
- d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- f) centro servizi: impresa di cui all'[articolo 74 bis](#) che svolge attività funebri di cui all'[articolo 74](#);
- g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
- m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
- o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art. 68

(Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)

Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica.

Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono:

- a) accertamenti e certificazioni relative alle condizioni di disabilità;
- b) accertamenti e certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento di particolari attività da parte dei cittadini nei casi previsti dalle normative di settore;
- c) accertamenti e certificazioni correlate all'evento morte, anche finalizzati alle attività di donazione e trapianto d'organi;
- d) interventi consulenziali e formativi per i cittadini nel campo della bioetica e del diritto alla salute e di formazione degli operatori sanitari su tematiche medico-legali ed etico-deontologiche;
- e) istruttorie medico-legali relative agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di



cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#) (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nonché di vaccinazione antipoliomelittica non obbligatoria di cui all'[articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362](#) (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), fermo restando che le competenze amministrativo-contabili ed erogative dei benefici economici conseguenti al provvedimento sono in capo all'ATS di riferimento;

f) accertamenti e valutazioni in merito all'appropriatezza medico-legale delle prestazioni sanitarie;

g) accertamenti a fini istruttori e di valutazione del danno arrecato a persona da responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Le ATS svolgono le attività di polizia mortuaria, quali in particolare:

a) **la vigilanza rivolta alle strutture cimiteriali e alle imprese funebri;**

b) la formulazione di pareri sull'impatto sanitario di insediamenti e infrastrutture, progetti di bonifica, piani cimiteriali, nonché sui piani di governo del territorio;

c) **gli adempimenti igienico-sanitari connessi al trasporto funebre per l'estero, compreso il trattamento antiputrefattivo** secondo le previsioni del [d.p.r. 285/1990](#).

Art. 69

(Adempimenti conseguenti al decesso)

Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#) (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'[art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#)). Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto o il medico di continuità assistenziale certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di decessi in strutture sanitarie ed assimilabili.

L'accertamento di morte è effettuato, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASST.

In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni suddette sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art. 70

(Osservazione e trattamenti sui cadaveri)

N.B.: questo articolo va letto unitamente agli artt. 10 e 11 del R.R. 4/2022

Le salme non possono essere seppellite né sottoposte a trattamenti di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Durante il periodo di osservazione le salme devono essere poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.

In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l'ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica.

Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:

a) il periodo di osservazione;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

Se il decesso avviene presso l'abitazione, il defunto può essere portato per il periodo di osservazione presso la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o



sociosanitaria più vicina? La Regione Lombardia ha risposto negativamente asserendo che non è possibile, salvo i casi in cui ricorrono motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali disciplinati dall'art. 11 comma 3, su disposizione del Sindaco.

Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.

Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie.

Il R.R 4/2022 definisce che sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;

b) la casa funeraria;

c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;

d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.

Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal [d.p.r. 285/1990](#).

**Art. 70 bis
(Case funerarie)**

N.B.: questo articolo va letto unitamente all'art. 10 del R.R. 4/2022



La legge regionale premette una condizione importante ovvero che **la casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 74, comma 3**. Questa premessa porta a supporre che solo chi è in possesso dei requisiti minimi per l'esercizio dell'attività funebre possa gestire tali strutture (il comma 1 dell'art. 70bis infatti parla di "possesso" dei requisiti come previsto al comma 3 dell'art. 74 e non della loro "disponibilità" come previsto nei commi successivi del medesimo articolo).

Presso la casa funeraria possono essere collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l'osservazione. Al loro interno possono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.

L'impresa funebre deve dichiarare tramite SCIA l'avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.

Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Nel disporre questo richiamo normativo la Regione Lombardia si riferisce al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Quali sono le dotazioni previste nel Decreto?

In sintesi, il Decreto prevede che:

- il Servizio Mortuario disponga di **spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente**;



- **l'entrata e l'uscita della struttura siano assicurate autonomamente senza interferenze** rispetto al sistema generale dei percorsi interni (in pratica dove entrano i defunti e nell'area tecnica degli operatori funebri non devono entrare i dolenti, servono percorsi separati);
- sia previsto un **accesso dall'esterno per i visitatori**;
- il servizio sia dotato di un **locale per l'osservazione e per la sosta delle salme, di una camera ardente, di un locale per la preparazione del personale e di servizi igienici** per quest'ultimo e per i dolenti, di **una sala per le onoranze funebri al feretro e di un locale ad uso deposito materiale**.

Per quanto concerne i **requisiti minimi impiantistici, i locali devono essere dotati di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° C per i locali con presenza di salme, una umidità relativa del 60% (+/- 5°) e ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h.**

Il Decreto prevede altresì la presenza di un **impianto di illuminazione di emergenza**.

Oltre a quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#), - precisa la normativa lombarda- la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:

- a) **un adeguato locale per la preparazione delle salme;**
- b) **sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;**
- c) **almeno una cella frigorifera.**

Con il comma 5 la legge regionale dispone che **le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice**, salvo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla [l.r. 30 dicembre 2009, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità": abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del [Titolo VI](#) e introduzione del [Titolo VI bis](#) 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre'). **Le c.d. "immediate vicinanze" sono state quantificate dal R.R. 4/2022 in 100mt (vedasi art. 10 del R.R.).**

Il comune territorialmente competente vigila sull'attività di cui al presente articolo avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

Presso le case funerarie possono essere custoditi, per brevi periodi, i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri. Sul tema va evidenziato che il R.R. 4/2022 è intervenuto disponendo che **il numero di feretri in custodia (per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione) non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.**

C'è inoltre una novità: le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, **secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio** (cosa che renderà non poco problematico l'utilizzo saltuario o un tantum di tali strutture da parte di imprese funebri esterne, prevedendo di fatto la registrazione di appositi contratti!).

Il contratto per l'utilizzo delle sale del commiato e dei locali per l'osservazione delle salme da parte di altre imprese funebri deve essere stipulato anche per le strutture esistenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento? Sì. La Regione Lombardia ha precisato che tale adempimento è obbligatorio essendo previsto dal comma 4 dell'art. 10 del regolamento regionale 4/2022.

Le case funerarie esistenti all'entrata in vigore del regolamento ma che non possiedono i requisiti previsti dal regolamento, possono continuare ad esercitare l'attività senza obbligo di adeguamento? Sì. La Regione Lombardia ha precisato che, ai sensi dell'art. 10 c. 1 del regolamento 4/2022, non è obbligatorio l'adeguamento per le case funerarie esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 4/2022, vale a dire al 17 giugno 2022. Nel caso di ampliamenti e/o modifiche



di case funerarie esistenti, i requisiti disciplinati dal nuovo regolamento si applicano agli elementi oggetto di intervento.

Art. 71

(Prelievo di cornea, presso l'abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico)

Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di una persona che ha dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne devono dare immediata comunicazione all'ASST competente.



Art. 72

(Trasporto funebre)

N.B.: questo articolo va letto unitamente agli artt. 7 ed 8 del R.R. 4/2022

Questo articolo interviene in materia di trasporti funebri premettendo che tali attività, siano esse riferite a salme o cadaveri, devono essere svolte da imprese funebri attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale.

Per i **trasporti di salma** va utilizzato un **contenitore non sigillato**, ed il trasporto può avvenire dal luogo del decesso al luogo di osservazione (inteso come luogo di esposizione ai dolenti), indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte.

Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasferimento della salma può essere effettuato **successivamente al termine di quarantotto ore** nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Il **trasporto di cadavere** è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel **feretro sigillato**. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.

Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto della salma è comunicato, prima della partenza, dall'impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso, nonché al comune di destinazione e all'ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.

Il trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l'evento.

Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dà comunicazione all'ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all'ASST di riferimento.

Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.

L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.

Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.



Il RR 4/2022 introduce una novità disponendo il divieto di trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria.

La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

La vigilanza sui trasporti di salma e cadavere spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 73

(Cremazione e dispersione delle ceneri)

N.B.: questo articolo va letto unitamente agli artt. 12, 13 e 14 del R.R. 4/2022

L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

Ove non sia stata espressa, **in forma scritta o orale**, la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.

La Giunta regionale predispone annualmente una relazione relativa all'accesso alla cremazione, nonché all'attività dei crematori presenti sul territorio regionale con particolare riferimento alla loro adeguatezza rispetto al bacino di riferimento. La relazione è trasmessa alle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e ambiente.

Art. 74

(Attività funebre)

N.B.: questo articolo va letto unitamente agli artt. 2, 4, 5, 6 e 17 del R.R. 4/2022



Per attività funebre si intende un'attività imprenditoriale che **comprende e assicura in forma congiunta** le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:

- a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
- b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d) trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie.

Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica.

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:

- a) **una sede** destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) **un carro funebre**;



c) **un'autorimessa;**

d) **un direttore tecnico**, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, **in possesso dei requisiti formativi;**

e) **un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi**, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, **in possesso dei previsti requisiti formativi**, assunto con regolare rapporto di lavoro;

f) **almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente**, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e **in possesso dei relativi requisiti formativi.**

Relativamente ai necrofori, l'art 3 del R.R. 4/2022 precisa che il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori purché abbiano anch'essi un regolare rapporto di lavoro (di fatto consentendo di raggiungere il monte ore annuo corrispondente ai 4 necrofori ricorrendo ad altri istituti contrattuali quali, ad esempio, il contratto a chiamata).

La Regione Lombardia ha precisato che il direttore tecnico può anche svolgere le pratiche amministrative e trattare gli affari.

Nel R.R. 4/2022 sono previsti **distinti percorsi formativi** per:

-direttori tecnici;

-addetti alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari;

-operatori funebri.

Il R.R. 4/2022 introduce un ulteriore elemento per i requisiti delle imprese funebri disponendo che la dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

a) **un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;**

b) **un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del 20% la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.**

Per chi non dispone in proprio dei requisiti minimi la legge regionale ed il regolamento regionale prevedono che i **requisiti relativi a carro funebre, autorimessa e quattro operatori funebri** si intendano soddisfatti laddove la **relativa disponibilità continuativa** venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, **in via esclusiva**, con un centro servizi, di cui all'[articolo 74 bis](#), di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, **dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio.**

Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento regionale n.4/2022 artt. 2 e 3, **al comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.** Sul tema il R.R. 4/2022 interviene disponendo l'**obbligo di informare i clienti dell'eventuale avalimento di un centro servizi, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.**

Il R.R. 4/2022 aggiunge ulteriori elementi in ordine a tali contratti precisando che la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). **Tali contratti devono obbligatoriamente essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate** (la legge regionale prevedeva



in Camera di Commercio) e **copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA**. Sul tema la Regione Lombardia è intervenuta fornendo il chiarimento che, che si tratti di nuova impresa o meno, **il contratto va preventivamente registrato all'Agenzia Entrate e successivamente comunicato alla Camera di Commercio e trasmesso al SUAP in allegato alla SCIA o come aggiornamento**.

Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, **anche attraverso piattaforme web**.

La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione di un **codice deontologico** per le imprese che esercitano l'attività funebre.

L'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;**
- b) il servizio obitoriale;**
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private**
- d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.**

Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile.

Il R.R. 4/2022 chiarisce altresì che la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

All'art.17 del RR 4/2022 è previsto che, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, venga realizzata **la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti**. La piattaforma informatica sarà consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

Tale piattaforma muove oggi i primi passi ed è stata chiamata **GeAF – Gestione Attività Funebri**; è pensata per fornire alle imprese funebri, ai comuni e alle ASST un servizio telematico utile alla gestione delle attività amministrative correlate al decesso e alla compilazione della relativa modulistica, assicurando al contempo uniformità e semplificazione di tale modulistica. **La piattaforma consentirà inoltre di monitorare i volumi di attività delle imprese funebri e dei centri servizi**, nel rispetto di quanto disposto dal Titolo VI della l.r. 33/2009.

Il rilascio della **prima fase della piattaforma relativa all'anagrafica delle imprese e dei centri servizi è partita il 20 settembre 2022** all'indirizzo:

<https://www.previmpresa.servizirl.it/geaf>

Chi desiderasse prendere visione del comunicato regionale riguardo alla piattaforma GeAF può farlo cliccando sul link sottostante:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/tutela-e-sicurezza-del-cittadino-lavoratore-e-consumatore/regolamento-regionale-piattaforma-attivita-funebri-cimiteriali/regolamento-regionale-piattaforma-attivita-funebri-cimiteriali>



**Art. 74 bis
(Centri servizi)**

N.B.: questo articolo va letto unitamente all'art. 3 del R.R. 4/2022

Importante!

Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre ai sensi dell'[articolo 74](#) della legge regionale. **Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'[articolo 74, comma 3](#), lettere b), c) ed f) (carro funebre, autorimessa e 4 necrofori formati) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio:**

a) due carri funebri;
b) un'autorimessa;
c) **otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro**, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, **definito dal regolamento 4/2022 art 3**, crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese.

Il regolamento 4/2022 definisce le ulteriori dotazioni di risorse umane e strutturali che i centri servizi devono possedere, in base ad un criterio di proporzionalità con i contratti sottoscritti e in relazione al numero di servizi funebri svolti nell'anno precedente, al fine di poter garantire il regolare svolgimento dei servizi richiesti.

La dotazione minima dei centri servizi è disposta dal R.R. 4/2022 in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

a) **due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;**

b) **un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniquale volta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.**

All'art.17 del RR 4/2022 è previsto che, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, venga realizzata **la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti**. La piattaforma informatica è altresì consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza (vedasi dettagli all'art. 74).

**Art. 74 ter
(Obblighi di comunicazione)**

N.B. Articolo da leggersi unitamente all'art. 17 del R.R. 4/2022

Importante!

Il regolamento 4/2022 stabilisce i **criteri e le modalità relativi agli obblighi di comunicazione dei servizi funebri e dei contratti sottoscritti tra imprese e centri servizi**.

Il regolamento definisce i **livelli di proporzionalità dei requisiti minimi dei centri servizi in relazione al numero di contratti sottoscritti con imprese funebri**, prevedendo che le imprese attivino la comunicazione in modalità telematica relativa ai servizi funebri svolti nell'arco dell'anno e all'aggiornamento dei requisiti minimi (attraverso la piattaforma GeAF).

In fase di prima applicazione del regolamento 4/2022, i valori di soglia connessi ai requisiti minimi saranno oggetto di monitoraggio attraverso la piattaforma informatica prevista all'articolo 17 del R.R. 4/2022 al fine di verificarne la congruità e procedere ad eventuale rimodulazione.

Il monitoraggio riguarda anche il **numero dei contratti annualmente sottoscritti** al fine di valutare l'introduzione di un eventuale ulteriore criterio di proporzionalità.



Art. 75 (Cimiteri e spazi per i funerali)

Il comune dà sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il comune ha la facoltà di prevedere la sepoltura dei cadaveri di persone nate nel comune ma non residenti.

Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.

ATTENZIONE: se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

I titolari di concessioni relative ai manufatti o terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e, compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate le concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento delle attività inerenti all'installazione e manutenzione di monumenti o lapidi relativi al manufatto o terreno oggetto di concessione.

L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione.

L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per gli utenti;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

Eventuali case funerarie devono essere collocate oltre la fascia di rispetto di 100mt dal cimitero (fatte salve le strutture realizzate prima del R.R. 4/2022).

Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. La concessione in uso di aree interne al cimitero deve sempre garantire la ricezione di cadaveri indipendentemente dal sesso, dall'etnia e dalla professione religiosa.

Il comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

I comuni definiscono:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).

Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e d), è richiesto il parere dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.



Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS.

I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Gli **animali di affezione**, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento 4/2022 art.29 e nel regolamento comunale.

Art. 76 **(Regolamento di attuazione)**

Il regolamento attuativo del presente titolo è il R.R. 4/2022 (del quale segue specifica disamina) il quale definisce, in particolare:

- a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre e per l'esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti;
- b) i requisiti richiesti per la gestione delle case funerarie;
- c) le caratteristiche delle strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione delle salme a cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
- d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
- f) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
- g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'[articolo 75, comma 6](#) e comma 8, lettera b);
- h) le condizioni e i requisiti per la consegna e l'affidamento delle ceneri;
- i) i criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi;
- j) le modalità relative alla raccolta delle informazioni sui servizi funebri da parte dei comuni mediante utilizzo di piattaforma informatica;
- k) le modalità di gestione e organizzazione delle case funerarie;
- l) la disciplina delle incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre;
- m) le modalità di attuazione del procedimento di donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento.

Art. 77 **(Sanzioni)**

Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'[articolo 70](#), commi 1, 2 e 4;
- b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'[articolo 70, comma 7](#);
- c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'[articolo 70, comma 8](#);
- d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'[articolo 72](#);
- e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell'attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
- f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'[articolo 74 bis](#).

Contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui alla lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'[articolo 26, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1](#) (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Restano vigenti le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).



IL REGOLAMENTO N.4/2022

“Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).”

L'art. 1 (Oggetto) interviene precisando che il nuovo Regolamento reca disposizioni di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33.



All'art 2 (Avvio dell'attività funebre) vengono fornite indicazioni relative all'avvio dell'attività funebre, a completamento delle previsioni di cui agli artt. 74 e 74 bis della l.r. 33/2009 relative alla presentazione della SCIA presso lo sportello unico delle attività produttive del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria. Tale SCIA deve contenere l'attestazione del possesso dei **requisiti minimi** di cui all'art. 74 comma 3 della L.R. 33/2009 e, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima legge regionale.

Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfi i requisiti di carro funebre, autorimessa e personale necroforo attraverso la stipulazione, **in via esclusiva, con un centro servizi** di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi **registrato presso la camera di commercio**, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Tali contratti devono obbligatoriamente essere registrati presso l'Agenzia delle entrate e copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA.

La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d'impresa. I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno.



L'art. 3 (Criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi) definisce i **criteri di proporzionalità in base ai quali calcolare la dotazione minima delle imprese funebri e dei centri servizi**.

La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

- a) un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;
- b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

La dotazione minima dei centri servizi è invece calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

- a) due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;
- b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.



In fase di prima applicazione del regolamento, i valori di soglia suddetti saranno oggetto di monitoraggio attraverso la piattaforma informatica prevista all'articolo 17 al fine di verificarne la congruità e procedere ad eventuale rimodulazione. Il monitoraggio riguarda anche il numero dei contratti annualmente sottoscritti al fine di valutare l'introduzione di un eventuale ulteriore criterio di proporzionalità.

Relativamente ai necrofori, l'art 3 precisa che il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori purché abbiano anch'essi un regolare rapporto di lavoro (di fatto consentendo di raggiungere il monte ore annuo corrispondente ai 4 necrofori ricorrendo ad altri istituti contrattuali quali, ad esempio, il contratto a chiamata).

In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri.

Ogni variazione del numero di necrofori o di carri funebri e autorimesse prevede l'aggiornamento della SCIA sia per le imprese funebri che per i centri servizi.

L'art. 4 (Incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre) concerne le **incompatibilità dell'attività funebre con altre attività, osservando le disposizioni** dell'articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009 e dell'articolo 74, commi 7 e 8. 2 della medesima legge. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:

- a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;
- c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

L' Art. 5 (Percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre) concerne i percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre prevedendo per essi momenti teorici ed esercitazioni pratiche. I corsi dovranno essere organizzati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

Tali percorsi sono distinti in percorsi formativi per:

- direttori tecnici;
- addetti alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari;
- operatori funebri.

Coloro che hanno frequentato i corsi di formazione per almeno il novanta per cento delle ore previste saranno ammessi a sostenere le prove finali, superate le quali conseguono un attestato di competenza per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

Per l'attuazione dei nuovi percorsi formativi è previsto un decreto della direzione regionale competente in materia di formazione che definirà gli standard professionali e formativi degli addetti allo svolgimento dell'attività funebre.



Sono fatti salvi gli attestati formativi conseguiti a seguito di percorsi avviati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale.



L'art. 6 (Obblighi di correttezza e trasparenza) prevede per le imprese funebri l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette ed in particolare l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Le imprese funebri hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e **l'obbligo di informare i clienti dell'eventuale avalimento di un centro servizi**, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.

Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.

Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori, le strutture sanitarie e sociosanitarie e gli uffici pubblici.

È fatto divieto al personale operante in strutture sanitarie e sociosanitarie e a coloro che a qualunque titolo sono impiegati in attività di soccorso di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare decessi alle imprese funebri.



L'art. 7 (Trasporto di cadavere) specifica che il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.

E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria.

La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

L'Art. 8 (Attività preventive per il trasporto di cadavere) dispone che prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compili e sottoscriva, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

A garanzia dell'integrità del feretro va apposto un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui sopra. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

L'Art. 9 (Carro funebre) dispone che il carro funebre debba essere provvisto di libretto di idoneità rilasciato al titolare dell'impresa funebre dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) nel cui ambito territoriale l'impresa stessa ha sede legale. Il libretto di idoneità riporta l'indicazione della sede di rimessa di deposito e l'esito dei controlli annuali sullo stato di manutenzione effettuati dall'ATS negli anni successivi al rilascio.

Il libretto di idoneità è redatto secondo modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.





L'Art. 10 (Case funerarie) introduce diverse novità. Le case funerarie, **fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento** devono disporre, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato I al nuovo Regolamento Regionale.

Le case funerarie è ora previsto che **non possano trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri**, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.

N.B.: la distanza minima di cento metri indicata dall'art. 10, comma 1, lett. b), in linea con quanto previsto dall'art. 70 bis, comma 5, della legge regionale n. 33/2009, deve essere calcolata dal perimetro dell'area di pertinenza della struttura, non già dai singoli corpi di fabbrica. La medesima distanza di cento metri deve essere mantenuta dalla fascia di rispetto dei cimiteri, a voler chiaramente significare che tale fascia di rispetto non concorre a definire la distanza minima.

La norma non prevede deroghe; è prevista soltanto la facoltà da parte dei comuni di stabilire una distanza maggiore, in relazione alle specificità territoriali, non di ridurla.

Se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, le case funerarie assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse (di fatto consentendo di ovviare alla necessità che tali strutture siano in soluzione "cielo-terra").

Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.

Il numero di feretri in custodia per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.

Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio (cosa che renderà non poco problematico l'utilizzo saltuario o una tantum di tali strutture da parte di imprese funebri esterne, prevedendo di fatto la registrazione di appositi contratti!).

L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.

L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.

L'Art. 11 (Luoghi per l'osservazione delle salme) dispone che sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;

b) la casa funeraria;



c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;

d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.

L'Art. 12 (Cremazione) prevede che la cremazione di cadavere sia autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso **nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari** secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), ovvero attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data succ. a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali/rapp. per i minori e per le persone interdette;

L'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.

Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.



L'Art. 13 (Dispersione delle ceneri) dispone che tale pratica sia autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, **dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso**. Fortunatamente la Regione Lombardia ha tenuto conto dell'osservazione della FENIOF andando a modificare la precedente previsione che indicava nel comune di dispersione l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione ceneri (cosa che avrebbe comportato plurime problematiche e contrasti con le normative delle altre regioni andando di fatto a bloccare tale pratica).

Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.

L'Art. 14 (Affidamento dell'urna cineraria) dispone che il comune in cui è avvenuto il decesso autorizzi l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione.

Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso.

L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.

L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri e qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento questi è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

L'Art. 15 (Disposizione comune agli articoli 12, 13 e 14) prevede che per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizzi la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

L'Art. 16 (Vigilanza sull'attività funebre) affida ai comuni l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività funebre, avvalendosi delle ATS competenti per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.



L'Art. 17 (Piattaforma informatica) introduce una novità sul fronte del monitoraggio delle attività funebri.

È infatti previsto che, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, venga realizzata **la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti**.

La piattaforma mette a disposizione delle imprese, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica unificata, approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito indicata:

- a) modulo per il trasporto di salma;
- b) modulo per l'accertamento di morte;
- c) modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere;



- d) modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;
- e) modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;
- f) libretto di idoneità del carro funebre.

La piattaforma informatica è altresì consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

L'Art. 18 (Piani cimiteriali) dispone che i comuni definiscano l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.

Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
- e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
- f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del nuovo regolamento.

Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.

Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto sopra disposto.

Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.

In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.



Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II al nuovo Regolamento Regionale.

L'Art. 19 (Vigilanza sui cimiteri) dispone che i comuni esercitino le funzioni di vigilanza sui cimiteri avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari delle ATS competenti per territorio.

In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.

L'Art. 20 (Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture) prevede che il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, debba assicurare l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia va contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero (andando così a integrare quanto disposto dal DPR 285/90 che, diversamente dalla fossa ad inumazione, per la tumulazione non prevedeva la necessità di indicare sulla lapide a chiusura del loculo i dati del defunto ma unicamente il numero identificativo della sepoltura).

Il cippo, la lapide o altro supporto, collocato dai familiari o da altri soggetti aventi diritto, deve essere conforme alle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.

L'Art. 21 (Caratteristiche dei campi di inumazione) prevede che i campi destinati all'inumazione siano ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

L'Art. 22 (Caratteristiche dei loculi per la tumulazione) prevede che i loculi, ipogei o epigei, possano essere a più file e più colonne.

Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Ogni loculo è occupato da un solo feretro.

Nei loculi e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei.



Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento sono specificate nell'allegato III, fatto salvo quanto già previsto dal d.p.r. 285/1990.

L'Art. 23 (Ristrutturazioni cimiteriali) prevede che i manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possano essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

- a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
- b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
- c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.

In mancanza di una o più condizioni di cui sopra:

- a) **non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro** (cosa che non mancherà di generare plurime problematiche a molti cimiteri lombardi);
- b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;
- c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.

Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.

Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale.

L'Art. 24 (Zona di rispetto cimiteriale) dispone che tutti i cimiteri debbano essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) fatta salva la possibilità per i comuni di prevedere, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del r.d. 1265/1934, la **riduzione dell'ampiezza della zona di rispetto non oltre il limite di 50 metri**, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

Per la zona di rispetto dei cimiteri di guerra si osservano le disposizioni di cui all'articolo 274, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

L'Art. 25 (Deposito mortuario) prevede che ogni cimitero debba avere un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura.

Il deposito mortuario deve essere adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori.

Il pavimento e le pareti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.

Qualora il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.



L'Art. 26 (Giardino delle rimembranze) dispone l'obbligo che, **in almeno un cimitero del comune**, si trovi un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area è delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.

L'Art. 27 (Concessioni cimiteriali) prevede che il comune provveda a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture e possa concederle a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di inumazione o tumulazione, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste nel proprio regolamento.

Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.

I progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale, e comunque di durata non superiore a novantanove anni salvo rinnovo.

Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado.

Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.

Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
- b) a seguito della soppressione del cimitero;
- c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.

L'Art. 28 (Sepolture fuori dai cimiteri) dispone che le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possano essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.

Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.

I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.

Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.



Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.



L'Art. 29 (Tumulazioni con animali d'affezione) introduce alcune novità. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, **in teca separata**, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. **La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali ma sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.**

La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

L'Art. 30 (Soppressione di cimiteri) dispone che la soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, va deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:

- a) lo stato delle inumazioni presenti;
- b) il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri o resti ossei;
- c) la prevista destinazione dell'area.

L'autorizzazione alla soppressione del cimitero riporta le opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, nonché le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

L' Art. 31 (Rifiuti cimiteriali) dispone che ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applichino le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

L'Art. 32 (Impianti di cremazione) ribadisce la necessità che **gli impianti di cremazione siano costruiti entro i recinti dei cimiteri** e siano soggetti alla vigilanza dei comuni.

Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

La realizzazione degli impianti di cremazione avviene nel rispetto del piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6 della legge 130/2001.

Il progetto per la realizzazione o l'ampliamento di un crematorio è approvato, previo parere dell'ATS competente per territorio, con deliberazione del consiglio comunale del comune nel quale la pianificazione regionale prevede la localizzazione. Il progetto deve essere corredato di relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100 in cui sono illustrati:

- a) i locali tecnici e di servizio;



- b) gli impianti tecnici con i relativi parametri di funzionamento e le modalità di gestione;
- c) i sistemi di trattamento delle ceneri e delle emissioni in grado di assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione provinciale;
- d) i percorsi di accesso degli operatori, dei dolenti e dei feretri.

Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali definite nell'allegato IV al nuovo regolamento. Devono altresì disporre di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) rilasciata dalla provincia previa acquisizione della verifica di coerenza con la pianificazione regionale, condotta dalla direzione regionale competente in materia di sanità.

Gli impianti di cremazione di nuova costruzione o soggetti ad un aumento del numero di linee di cremazione devono acquisire, ove necessario, il relativo titolo abilitativo edilizio.

Gli impianti di cremazione sono gestiti da soggetti pubblici o privati.

Per i soggetti che svolgono anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

L'Art. 33 (Sepolture per animali d'affezione) dispone che i comuni possano autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.

Le aree e gli spazi di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934.



L'Art. 34 (Abrogazione del r.r. 6/2004) dispone l'abrogazione del previgente regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) n. 6/2004, fatti salvi gli effetti prodotti.

L'Art. 35 (Disposizioni finali) introduce chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati in ordine ai defunti ed alle caratteristiche strutturali dei crematori.

Ai fini del nuovo regolamento, **si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi** secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), **i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.**

Le caratteristiche strutturali di cui all'allegato IV relative agli impianti di cremazione si applicano anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali.

L'Art. 35 precisa altresì che, per quanto non stabilito dal nuovo regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa statale e regionale di riferimento.



GLI ALLEGATI

Il nuovo Regolamento regionale della Lombardia introduce anche i seguenti allegati:



ALLEGATO I “Requisiti strutturali delle case funerarie”

Le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aeroilluminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti.

Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 35 mq, con lato minimo di 5 m.

Annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti.

Le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A).

I percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale.

La casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti.

Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aeroilluminato.

Nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili.

Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione deve essere previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo.

Il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo.

Nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 °C.

La continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un **gruppo di continuità** di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti.

La capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria.

Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri.

Nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica.

Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo.

Deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco.

In tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale.

Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria.

Tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza.

In tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.



Per quanto non specificato si rimanda ai requisiti disciplinati dalla normativa statale e regionale. In sostanza, in materia di case funerarie, si è ora in presenza di una serie di disposizioni in combinato disposto dalla L.R. 33/2009, dal nuovo Regolamento regionale e dal DPR 14 gennaio 1997 (quest'ultimo richiamato espressamente a conclusione dell'Allegato I).

ALLEGATO II

“Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti”

Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti I progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti devono essere corredati:

- a) della relazione tecnico-sanitaria di cui all'articolo 56 del d.p.r. 285/1990;
- b) di una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
 1. caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
 2. caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda e livello della zona di assorbimento capillare dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque;
- c) dei seguenti elaborati grafici:
 1. planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante l'individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
 2. tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
 3. planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
 4. tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
 5. planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) dello stato di occupazione di ciascuna sepoltura ipogea plurima esistente, delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto;
 6. planimetrie in scala 1:100 o 1:200 riportanti le opere oggetto di variante rispetto ai piani cimiteriali approvati corredate di relazione di raffronto della disponibilità di sepolture suddivisa per ciascuna tipologia di manufatti.

I piani cimiteriali devono essere corredati della documentazione di cui alle lettere a) e c) del punto precedente, nonché della normativa tecnica di attuazione.

Nel caso in cui i piani cimiteriali riguardino cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali, ad esempio, crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata un'apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o in fase di progettazione.



ALLEGATO III “Caratteristiche tecniche dei loculi”

1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerati

I loculi per la tumulazione di feretri **devono avere misure** di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura. Questa disposizione supera le indicazioni rese dalla normativa nazionale che prevedeva, per i loculi di nuova realizzazione, di orientarsi “preferibilmente” verso specifiche misure (dunque non rendendole obbligatorie, cosa che la Regione Lombardia ha invece fatto puntualmente a beneficio di omogenea realizzazione).

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 x 0,40 x 0,40. 2.

2. Caratteristiche tecniche dei loculi stagni

Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

I loculi devono essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e dei gas di putrefazione.

3. Caratteristiche tecniche dei loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da consentire il trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Tali sistemi impiegano filtri adsorbenti con particolari caratteristiche fisico-chimiche, filtri biologici o soluzioni miste.

La capacità di depurazione dei filtri deve essere tale da evitare che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

Devono essere inoltre utilizzate quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci



di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo stesso, nonché dotato di adeguata resistenza meccanica.

ALLEGATO IV

“Caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali degli impianti di cremazione”

1. Caratteristiche minime della area tecnologica

Ogni impianto di cremazione è suddiviso in un'area tecnologica e in un'area di servizio. Si definisce area tecnologica l'insieme dei locali e degli spazi destinati all'installazione degli impianti tecnici, nonché dei locali o spazi di supporto ai medesimi impianti e dei servizi per gli addetti. In tale area è consentito esclusivamente l'accesso degli operatori.

I locali destinati all'impianto di cremazione e agli impianti tecnici devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di manutenzione, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative applicabili in relazione alla specifica destinazione d'uso.

In tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti.

I medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione di emergenza ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.

L'area tecnologica comprende le seguenti dotazioni minime:

- un locale in cui si trovano una o più camere per la cremazione, la zona di caricamento e gli impianti di trattamento delle emissioni;
- un locale per il trattamento delle ceneri con apparecchiature a circuito chiuso al fine di contenere le emissioni di polveri nell'ambiente di lavoro;
- un locale deposito refrigerato per la conservazione di feretri e di contenitori di resti mortali o di parti anatomiche riconoscibili in attesa della cremazione, con una capienza minima pari alla capacità massima di feretri trattabili in due giorni dalle linee di cremazione presenti e di dimensioni tali da consentire la movimentazione meccanica dei feretri;
- un locale di conservazione delle urne cinerarie in attesa di consegna con una capienza minima pari ad almeno cinquanta urne cinerarie per ogni linea di cremazione;
- uno spazio per il deposito del materiale d'uso e delle attrezzature;
- un lavamani con rubinetteria a comando non manuale o leva clinica e prodotti per l'igiene delle mani;
- locali di servizio per i lavoratori.

Per camera di cremazione s'intende il manufatto in cui avviene l'incenerimento del feretro.



Nelle adiacenze dell'area tecnologica deve trovarsi il parcheggio ad uso esclusivo dei carri funebri, per consentire l'accesso diretto dei feretri all'impianto crematorio.

I percorsi dei feretri, sin dall'arrivo al crematorio e all'interno della zona tecnologica, devono essere separati dalle zone in cui è ammesso l'accesso dei dolenti, senza alcuna possibilità di promiscuità.

2. Locali accessori e di servizio

Il crematorio deve essere dotato di:

- un locale di attesa per i dolenti, di superficie minima pari a 15 mq, incrementata di 4 mq per ogni ulteriore camera di trattamento oltre la prima;
- uno o più locali ufficio regolarmente aerilluminanti naturalmente, da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative
- almeno un servizio igienico ad uso dei dolenti.

3. Caratteristiche impiantistiche

L'impianto di cremazione deve essere dotato di un gruppo di continuità, opportunamente dimensionato, che entri in funzione in caso di interruzione imprevista dell'energia elettrica e che assicuri in ogni caso il completamento del processo di cremazione in corso in condizioni di sicurezza per gli operatori e per le apparecchiature costituenti l'impianto.

Ciascuna camera di cremazione deve essere munita di un sistema di interblocco che consenta di avviare la fase di caricamento del feretro e di apertura del portello di carico del feretro solo dopo che è stata raggiunta la temperatura minima di esercizio all'interno della camera di cremazione.

I nuovi impianti devono essere muniti di sistemi finalizzati al contenimento dei consumi energetici mediante il recupero del calore dai fumi.

Qualora il calore recuperato non venga destinato ad usi tecnologici, ma alla climatizzazione degli ambienti mediante impianti di trattamento dell'aria è necessario che il recupero del calore avvenga mediante sistemi ausiliari e non a scambio diretto.

4. Piano di manutenzione

L'impianto di cremazione deve essere sottoposto a regolare manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante al fine di garantirne il regolare funzionamento.

Il gestore deve pertanto dotarsi di un adeguato piano di manutenzione in cui devono essere previste e registrate:

- a) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire e eseguite in funzione delle indicazioni del fabbricante e del numero di cremazioni annue;
- b) l'attività di controllo e di eventuale sostituzione periodica delle apparecchiature o parti di esse usurate, connesse alle tecnologie utilizzate nell'impianto;
- c) le anomalie di funzionamento verificatesi;
- d) le cause di eventuali fermi dell'impianto, le azioni correttive adottate e i ricambi essenziali necessari a evitare fermi non programmati.



-.-.-

Rammentiamo che i nostri associati in regola con il versamento della quota associativa FENIOF possono rivolgersi alla Segreteria Nazionale FENIOF per ogni dubbio o quesito in relazione alla legge regionale 33/2009 ed al nuovo regolamento regionale 4/2022 telefonando al n° 0516650285 o inviando una email all'indirizzo info@feniof.it

